



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PORRETTA TERME

SEZIONE P1 VIA

Si comunica a:

Avv. PAOLO LITTERA
VIA S.APOLLINARE N.1568
40050 CASTELLO DI SERRAVALLE
BO

UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO-PREFETTURA BOLOGNA (BO) /
IL PREFETTO PROTEMPORE
VIA IV NOVEMBRE, 24
40123 BOLOGNA
BO

- CARABINIERI DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
COMUNICAZ. EX ART 206 bis come Pm's C.d.S.

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 117/2020 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Giudice: TOMBOLINI MONTESSORI CARLO FRANCESCO

Depositata Sentenza Numero: 36/2020 in data : 27/11/2020

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:
PAOLO LITTERA

Resistente Principale

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO-PREFETTURA BOLOGNA
(BO) / IL PREFETTO PROTEMPORE
Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Porretta Terme 27/11/2020

PAOLO LITTERA
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Orario di Pace di PORRETTA TERME

Avv. Carlo Francesco Tombolini Montessori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 117/2020 del ruolo generale dell'anno 2020
assegnata a sentenza all'udienza del 19.11.2020

promossa da:

nato il a Bologna e residente a

in

rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Littera, C.F.: LTTPLA79R30A944Y, con
Studio a Castello di Serravalle Valsamoggia (BO), in Via S. Apollinare n. 1568,
ove elegge domicilio, giusta procura in calce al presente ricorso

Ricorrente

contro:

Prefettura U.t.g. di Bologna in persona del prefetto *pro tempore*, Via IV
Novembre , 24- 40123 Bologna (BO)

Resistente

Conclusioni per il ricorrente:

vedasi pagg. 2-3 del ricorso in opposizione

Conclusioni per la parte resistente:

vedasi pag 2 delle controdeduzioni.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO NELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.08.2020 il ricorrente proponeva
opposizione avverso all'ordinanza ingiunzione prefettizia n. 1/3 2020 notificata il
21/07/2020 emessa dalla Prefettura di Bologna in data 17.07.2020 per la violazione degli
art. 1 comma 1 lett. a, D.p.c.m. 08/03/2020 e art. 1 comma 2 , lett. a, art 2, comma 3, art. 4
comma 1 D.L. 25/03/2020.

Occorre anzitutto esaminare l'eccezione in rito, sollevata dal ricorrente, circa l'irritualità della costituzione dell'amministrazione resistente in quanto la stessa ha fatto pervenire le proprie note e la documentazione allegata tramite posta elettronica e tale modalità di deposito non sarebbe prevista dalla legge. I giudici rilevano che, nel procedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio (in osservanza, del resto, dell'ordine di esibizione prescritto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981 così come modificato dall'art.6 comma 8 del dlgs 150/2011) della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo, non integra una rituale costituzione in giudizio dell'Amministrazione opposta, essendo tenuta la parte che intenda costituirsi nel giudizio ad osservare le relative modalità, attraverso la formazione del proprio fascicolo (vedi al riguardo, Cass. sent. n. 10696 del 2001; Cass., sent. n. 12281 del 2003). Pertanto il deposito della memoria e della relativa documentazione effettuato dalla Prefettura tramite mail o pec deve essere considerato *tamquam non esset*. L'articolo 6 Dlgs 150/2011 al comma 11 recita testualmente: ". Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente." Nel caso di specie la Prefettura, per le ragioni avanti dette, non ha dimostrato la responsabilità del ricorrente il quale, al contrario, ha indicato elementi di fatto sufficienti a giustificare il suo comportamento.

Tenuto conto della non uniforme giurisprudenza sul punto, nonché della particolarità della materia, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, dato atto di quanto sopra visto l'art. 6-7 Dlgs 150/2011 ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta,

ACCOGLIE

il ricorso

ANNULLA

L'ordinanza ingiunzione prot. n. N.00871181 in data 17/07/2020 area III emessa dal Prefetto di Bologna,

Compensa le spese

Alto Reno Terme (BO), lì 19 novembre 2020

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

Avv. Carlo Francesco Lombolini Montessori

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PORRETTA TERME
Depositato in cancelleria

Oggi 27 NOV 2020

RELAZIONARIO
DOTT. CARLO LOMBOLINI MONTESORI